

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA E PER L'USO DEL MARCHIO QC

INDICE

Definizioni

Art. 1	Scopo e campo di applicazione
Art. 2	Domanda di certificazione
Art. 3	Modalità di controllo e certificazione
Art. 4	Modifiche ed estensioni della certificazione
Art. 5	Gestione delle non conformità
Art. 6	Licenza
Art. 7	Registrazione e gestione dei reclami da parte dell'operatore
Art. 8	Ricorsi e reclami
Art. 9	Uso dei documenti della certificazione e del marchio QC
Art. 10	Pubblicazioni
Art. 11	Riservatezza
Art. 12	Condizioni economiche. Clausola risolutiva espressa.
Art. 13	Modifiche alle norme di produzione e al regolamento

DEFINIZIONI

La definizione dei termini utilizzati nel presente Regolamento è data dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI EN ISO 9000, dal Reg. UE 2018/848 e dalle varie normative di riferimento. Per quanto non riportato si deve fare riferimento alle definizioni riportate sensi del Reg. UE 2018/848 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, si riportano le seguenti definizioni principali:

Certificazione di conformità:	atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara, con ragionevole attendibilità, che un determinato prodotto o processo produttivo è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo. I documenti emessi per la certificazione sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none">- Certificato di conformità, è il documento rilasciato ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 2018/848 che attesta che le attività notificate dall'Operatore sono conformi al suddetto Regolamento;- Dichiarazioni di conformità/etichette di confezionamento: sono documenti emessi dall'operatore, ed assimilabili alle "dichiarazioni di conformità rilasciate dal Fornitore" di cui alla UNI CEI EN ISO/IEC 17050, cui si rimanda per la definizione;- Documenti di transazione, sono emessi dall'OdC all'esito di specifica richiesta dell'operatore, in riferimento ad uno specifico lotto di produzione e previa verifica della conformità dello stesso.
Licenza (per la certificazione):	documento emesso conformemente alle regole di un sistema di certificazione, mediante il quale un organismo di certificazione accorda il diritto di utilizzare certificati e marchi di conformità per un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole del relativo schema di certificazione.
Marchio di conformità:	marchio depositato, applicato conformemente alle regole di un sistema di certificazione, indicante che, con sufficiente certezza, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica norma o ad altro documento normativo.
Misura	azione adottata dall'organismo di controllo in caso di non conformità accertata o sospetta a carico dell'operatore o del prodotto.
Non conformità	Mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.
Organismo di certificazione:	organismo che effettua la certificazione di conformità.
Operatore:	persona, ente, società, organismo, impresa o parte di essa, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni di responsabilità all'interno di un'azienda.
Prodotto:	risultato di attività o di processi.
Provvedimento	atto con il quale l'organismo di controllo comunica all'operatore e all'autorità competente l'adozione di misure a seguito di non conformità accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 6 ottobre 2023, n. 148.
Sistema di controllo e certificazione:	sistema con sue regole procedurali e gestionali, che effettua la certificazione di conformità.
Unità produttiva:	sede in cui si esercitano le attività collegate alla produzione alla quale si applicano le normative oggetto di richiesta di certificazione.
Acquacoltura:	la definizione che figura nel Reg. CE 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento (il "Regolamento") specifica i requisiti generali e le prescrizioni che gli Operatori come sopra definiti si obbligano a rispettare al fine di ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti da agricoltura biologica, ai sensi del Reg. UE 2018/848 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di QC, organo rappresentativo delle parti significativamente coinvolte nelle politiche e nei principi riguardanti il contenuto e il funzionamento del sistema certificazione, sorveglia sulla corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 2 - Domanda di certificazione

La domanda di certificazione può essere presentata, senza alcuna limitazione o discriminazione, da qualsiasi Operatore che produca uno dei seguenti prodotti, conformemente al Reg. UE 2018/848:

- 1) prodotti agricoli, vegetali ed animali, non trasformati;
- 2) prodotti agricoli, vegetali ed animali, trasformati e destinati all'alimentazione umana;
- 3) mangimi, composti per gli animali e materie prime per i mangimi;
- 4) prodotti dell'acquacoltura, alghe marine e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi;
- 5) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
- 6) prodotti elencati nell'allegato I al Reg. UE 2018/848.

Alla domanda di certificazione, che deve essere inviata alla sede nazionale di QC, dovrà essere allegata ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta da QC, in relazione alle caratteristiche generali dell'azienda. Verificata la correttezza e la completezza della domanda di certificazione, QC attiverà le procedure necessarie alla valutazione iniziale. All'esito positivo dell'istruttoria documentale, da parte di QC, della domanda di certificazione, l'Operatore deve sottoscrivere l'offerta per la fornitura del servizio di certificazione secondo lo schema: Agricoltura Biologica" ("offerta").

Con la sottoscrizione dell'offerta l'Operatore si obbliga a:

- mantenere la conformità ai requisiti di certificazione;
- assumersi ogni responsabilità relativamente alle attività esercitate;
- assoggettarsi al regime di controllo previsto dalla norma per la certificazione, rispettando la normativa di riferimento e le prescrizioni di QC;
- accettare, in caso di non conformità, i provvedimenti previsti nel presente Regolamento, ed eseguire le relative misure, anche se successive al recesso o all'esclusione dal sistema di controllo per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;
- in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;
- accettare, in caso di ricorso, come vincolante la decisione del Comitato Ricorsi;
- comunicare tempestivamente a QC i reclami ricevuti dai clienti;
- comunicare ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella domanda di certificazione o comunque inerente alle attività assoggettate;
- dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di magazzino, di produzione e di lavorazione, nonché ai registri e ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'attività di valutazione;
- consentire al personale incaricato dei controlli di prelevare i campioni da sottoporre ad analisi;

- acconsentire al subappalto, da parte di QC, dell'attività di svolgimento di analisi su prodotti e matrici a favore di laboratori esterni, che verranno scelti tra i laboratori accreditati da Accredia e indicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- prestare, al personale incaricato dei controlli, la più ampia e fattiva collaborazione e comunicare ogni informazione utile;
- comunicare a QC tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione;
- comunicare tempestivamente a QC l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di non conformità;
- comunicare eventuali procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto, o comunque conseguenti a violazioni di leggi di prodotto e/o servizio;
- conformarsi ai requisiti richiesti da QC o a quanto specificato nello schema di certificazione, quando fa riferimento alla propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario;
- cessare ogni uso dei documenti di certificazione a seguito di revoca della certificazione o annullamento degli stessi;
- inviare entro i termini stabiliti il Programma Annuale di Produzione ed ogni sua variazione successiva, nonché ogni altra documentazione prevista;
- operare in conformità a quanto riportato dal Reg. UE 2018/848 e successive modificazioni ed integrazioni;
- rispettare gli obblighi finanziari e amministrativi connessi con l'attività di controllo.

Qualora le attività di valutazione consentano di ritenere l'Operatore idoneo, QC attesterà la conformità iniziale dell'azienda con il rilascio dei documenti di certificazione.

Art. 3 - Modalità di controllo e certificazione

Durante la successiva fase di sorveglianza l'Operatore deve rispettare ogni obbligo assunto con la sottoscrizione dell'Offerta; in particolare egli dovrà:

- comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta nelle attività soggette a certificazione;
- garantire il libero accesso a tutte le aree valutate ed alla relativa documentazione;
- permettere il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi;
- effettuare una efficace gestione dei reclami;
- attuare le azioni correttive necessarie.

I controlli ufficiali presso le strutture gestite dall'Operatore sono eseguiti da tecnici ispettori designati da QC, eventualmente in presenza di osservatori. L'Operatore può proporre la ricusazione del tecnico ispettore designato nei soli casi previsti dall'All. 1, lettera A) commi 2 e 10 D.Lgs. 6 ottobre 2023 n. 148. Le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali possono prevedere anche l'assenza del preavviso.

Nella fase di sorveglianza, QC dispone le attività di valutazione conformemente alle procedure ed in funzione del rischio associato all'operatore, all'esito delle quali verrà periodicamente rivalutata l'idoneità dell'Operatore e la conformità aziendale. Le relative comunicazioni all'Operatore verranno effettuate qualora si verificano variazioni della conformità aziendale e/o dello stato di certificazione; negli altri casi farà fede il contenuto dei documenti di valutazione.

Art. 4 - Modifiche ed estensioni della certificazione

Nel caso in cui l'Operatore proceda ad attuare modifiche rispetto a quanto comunicato con la domanda di certificazione, o con le successive integrazioni, dovrà informarne tempestivamente QC e non distribuire prodotti certificati nel caso in cui le modifiche stesse richiedano valutazioni aggiuntive da parte di QC.

Art. 5 – Gestione delle non conformità

5.1. Non conformità

Il sistema di controllo e certificazione di QC prevede tre livelli principali di non conformità, graduati rispetto alla possibilità di incidere o meno sulla certificazione e sulle conformità delle aree sottoposte a certificazione: di scarsa entità, grave e critica, sulla base dei criteri di classificazione stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. 6 ottobre 2023 n. 148 e delle specifiche fattispecie individuate dal D.M. 18 luglio 2024, n° 323651.

5.2. Misure

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2023 n. 148, le misure che QC adotta nei confronti dell'operatore in caso di non conformità accertata sono quelle previste dall'art. 3 all'art. 12 del D.M. 18 luglio 2024 n. 323651.

5.3. Misure in caso di non conformità sospetta.

In tutti i casi di non conformità sospetta, l'organismo di controllo, in attesa dei risultati dell'indagine ufficiale volta a determinare la conformità al regolamento, adotta e comunica immediatamente la *'Soppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione biologica'*, con il fermo temporaneo di immissione sul mercato o il loro impiego dei prodotti come biologici ai sensi degli articoli 29 e 41 del Regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 137, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, come richiamati dall'art. 13, D.M. 18 luglio 2024, n° 323651. Tale fermo temporaneo non può avere una durata superiore a 40 giorni dalla comunicazione della misura.

QC, informati gli uffici ministeriali competenti, può prorogare il suddetto termine una sola volta e solo in caso di particolari e motivate esigenze di indagine, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto. QC comunica tale proroga all'operatore.

QC decide sulla base degli elementi raccolti durante l'indagine ufficiale svolta e comunica tempestivamente all'operatore:

- la revoca del fermo temporaneo, quando la non conformità non è stata accertata, ovvero
- l'accertamento della non conformità e l'adozione della relativa misura.

Qualora il sospetto di non conformità derivi da una o più prove analitiche che abbiano rilevato la presenza di p.a. non ammessi in quantità superiore al limite di legge l'Operatore è informato della procedura prevista per la contropertenza e la controversia ai sensi degli artt. 12 e 13 D.Lgs. 6 ottobre 2023 n. 148.

5.4. Adozione della misura da parte dell'organismo di controllo, tempestiva e obblighi informativi

In caso di non conformità accertata QC comunica all'operatore il provvedimento e adotta la corrispondente misura minima prevista dall'Allegato 1 del D.M. 323651 cit. e, se del caso, una o più misure aggiuntive, in modo proporzionale all'entità, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità. Dette comunicazioni sono inviate a mezzo PEC o, in difetto, a mezzo raccomandata A/R.

QC comunicherà alle competenti autorità e, ove previsto, agli altri organismi di controllo, le non conformità rilevate e i relativi provvedimenti comminati.

5.5. Piano d'azione per la correzione della non conformità

In ogni caso di accertata non conformità l'Operatore dovrà presentare un Piano d'azione per la correzione della non conformità ai sensi dell'art. 4, D.M. 323651 del 18.07.2024 entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, indicando le azioni che egli deve adottare, con la relativa tempestività, e attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti, comunicandone tempestivamente l'attuazione a QC. Allo stesso modo, l'Operatore dovrà attuare ogni azione correttiva che dovesse essere necessaria a seguito della propria attività di controllo continuo interno.

Inoltre, fino a quando le rilevate non conformità non vengano risolte l'Operatore non potrà cambiare organismo di controllo e pertanto qualsiasi notifica di variazione per cambio di OdC sarà considerata nulla.

5.6. Controllo rinforzato

Qualora l'Operatore sottoposto a controllo sia oggetto di più di tre segnalazioni OFIS nelle notifiche di irregolarità presentate dagli Stati membri nell'arco di 2 anni, sia oggetto di specifiche indagini di natura penale e/o richieste da parte dell'Autorità pubblica competenti per il controllo nazionale, nonché in seguito a non conformità gravi e/o critiche rilevate in seguito a segnalazioni OFIS, QC definisce piani di sorveglianza particolari. Durante il periodo di controllo rinforzato QC attiverà specifiche misure di controllo che prevedono:

- un controllo ufficiale straordinario mirato e proporzionato all'obiettivo specifico immediato presso l'Operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo campioni da sottoporre ad analisi; nel corso del controllo ufficiale l'Operatore viene informato dell'inserimento nel programma di controllo rinforzato;
- ulteriori controlli ufficiali straordinari mirati e proporzionati all'obiettivo specifico e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale ritenuto adeguato da QC e individuato secondo la procedura di analisi del rischio, la tipologia di attività dell'operatore, l'eventuale stagionalità del prodotto e il ruolo ricoperto dall'Operatore nella filiera.

I controlli ufficiali svolti in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, QC inserirà l'Operatore nella classe di rischio più alta.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicano all'importatore, che dovrà comunicare a QC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di controllo biologico effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato allo stabilimento di altro soggetto. L'importatore dovrà allegare alla comunicazione una copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'Operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'Operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.

Durante il periodo di controllo rinforzato l'Operatore non può cambiare Organismo di Controllo.

QC provvede a comunicare a mezzo PEC all'ufficio ICQRF territoriale e alla/e Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'Operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

I costi delle attività connesse alle misure di controllo rinforzato sono a carico dell'operatore.



Art. 6 - Licenza

Qualora QC rilasci all'Operatore un certificato di conformità o una autorizzazione alla stampa di etichette, l'Operatore licenziatario si obbliga ad emettere le relative dichiarazioni di conformità su licenza di QC anche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il licenziatario deve informare immediatamente QC circa ogni variazione intervenuta nel proprio sistema produttivo, che possa comportare una revisione del documento giustificativo o della autorizzazione alla stampa di etichette;
2. il licenziatario ha il diritto di rilasciare le dichiarazioni di conformità limitatamente ai prodotti elencati nelle liste allegate al certificato di conformità o all'autorizzazione alla stampa di etichette;
3. il licenziatario si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni di conformità non corrette;
4. il licenziatario deve trasmettere tempestivamente a QC i dati relativi ad ogni dichiarazione di conformità rilasciata;
5. il licenziatario si obbliga a mantenere una dettagliata lista di distribuzione, verificabile a semplice richiesta, relativa ai clienti e ai prodotti in relazione ai quali rilascia dichiarazioni di conformità;
6. la licenza ad emettere le dichiarazioni di conformità cessa immediatamente in caso di rinuncia alla certificazione da parte dell'operatore, nel caso in cui siano stati notificati provvedimenti sanzionatori a seguito del rilievo di non conformità, o con la scadenza del documento giustificativo o dell'autorizzazione alla stampa di etichette;
7. in caso di cessazione della licenza, il licenziatario non potrà rilasciare dichiarazioni di conformità e dovrà avvertire entro 5 (cinque) giorni i propri clienti, salva in ogni caso la facoltà riconosciuta a QC di rendere pubblica la notizia della cessazione stessa.

Art. 7 - Registrazione e gestione dei reclami da parte dell'operatore

Gli operatori sottoposti a controllo hanno l'obbligo di tenere un registro di tutti i reclami ricevuti e rendere disponibili a richiesta le relative registrazioni. Hanno altresì l'obbligo di trattare tali reclami, individuando ed attuando le necessarie azioni correttive. L'evidenza delle azioni correttive attuate deve essere conservata.

Art. 8 - Ricorsi e reclami

Gli operatori sottoposti a controllo possono presentare ricorso contro le decisioni sulla certificazione emesse da QC, compresi i provvedimenti emanati a seguito di rilevate non conformità, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare alla sede nazionale di QC, Via Paolo Frajese n. 37, 53100 Siena (SI) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. È in facoltà di QC chiedere all'Operatore ogni documentazione e informazione necessaria all'istruzione del ricorso.

La competenza per l'esame e la decisione sui ricorsi è del Comitato Ricorsi di QC. Tale Comitato si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso e potrà confermare, modificare o annullare la decisione impugnata. In caso di richiesta di integrazione documentale i termini per la conclusione del procedimento si interrompono fino al ricevimento, da parte di QC, della documentazione richiesta e, comunque, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore. Le spese del ricorso sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del Comitato Ricorsi sono da considerarsi insindacabili, vincolanti e non ulteriormente impugnabili con ricorsi interni. I reclami nei confronti del servizio erogato da QC sono gestiti e decisi dal Responsabile della qualità entro di QC, 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento e l'esito viene successivamente comunicato al reclamante.

Art. 9 - Uso dei documenti di certificazione e del marchio QC

I documenti di certificazione indicati nelle definizioni del presente documento possono essere utilizzati per fini commerciali dagli operatori a favore dei quali sono stati rilasciati. Se l'Operatore fornisce ad altri copia dei documenti di certificazione questi devono essere riprodotti nella loro interezza.

Essi non possono essere usati in modo da:

- essere ritenuti validi per prodotti non coperti da certificazione o per attività diverse da quelle per le quali sono stati rilasciati;
- indurre in errore il destinatario del prodotto, sia questo un intermediario o un consumatore finale;
- portare discredito a QC o fare dichiarazioni non corrette o non autorizzate;
- fare affermazioni in riferimento a scopi diversi per i quali sono stati rilasciati.

Il marchio QC è registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e le sue caratteristiche tecniche sono riportate nella relativa documentazione. L'Operatore è autorizzato ad utilizzare il marchio QC limitatamente alla certificazione di prodotto ottenuta e secondo le indicazioni riportate nei successivi punti.

9.1. Criteri per l'uso del marchio

Il marchio QC può essere utilizzato dalle aziende sottoposte al controllo che sono risultate conformi. L'uso del marchio è facoltativo; tuttavia, l'Operatore che intenda avvalersene deve rispettare il presente Regolamento ed ogni disposizione connessa.

Il marchio QC può essere apposto su etichette e confezioni, materiale di cancelleria, materiale pubblicitario e pubblicazioni, a lato o assieme ai propri marchi registrati o distintivi. In tutti i casi, un campione del materiale recante il marchio QC deve essere inviato a QC stessa, a semplice richiesta, per la necessaria preventiva approvazione.

L'eventuale uso del marchio QC su un qualsiasi materiale deve consentire di identificare chiaramente la natura dei prodotti sottoposti a controllo e deve evitare di far intendere che possa essere riferito anche ad altri prodotti non controllati, ma citati nello stesso materiale.

9.2. Ingrandimenti, riduzioni e colore

Il documento "Linee guida per l'uso del marchio", che descrive le modalità operative per il corretto utilizzo del marchio, è disponibile sul sito www.qcertificazioni.it. L'impiego del marchio di QC deve essere conforme a quanto riportato nelle linee guida.

9.3. Cessazione dell'uso del marchio

L'Operatore deve cessare l'utilizzo del marchio QC qualora:

- sia receduto per qualunque causa dal contratto, ovvero la certificazione sia stata revocata;
- siano state rilevate non conformità e comminati provvedimenti che incidano sull'uso del marchio;
- siano state emanate modifiche alle regole del sistema di certificazione e l'Operatore abbia omesso di applicarle;
- sia stato riscontrato un utilizzo non corretto dei documenti della certificazione.

Qualora ad un Operatore venga ritirata la conformità relativamente a uno dei suoi prodotti, questi, limitatamente a quanto utilizzato in riferimento al prodotto non conforme, dovrà sospendere immediatamente l'uso del marchio e la distribuzione dei materiali che lo riproducono (etichette, confezioni, documenti, materiale pubblicitario, ecc.).

Qualora invece un Operatore esca dal sistema di controllo QC, per cambio di organismo di controllo o per esclusione dal sistema di controllo, deve cessare immediatamente l'uso del marchio QC e la distribuzione dei materiali che lo riproducono (etichette, confezioni, documenti, materiale pubblicitario, ecc.) e deve consegnare a QC tutto il materiale riportante il marchio ancora in suo possesso.

Art. 10 - Pubblicazioni

QC pubblica e mantiene aggiornato l'elenco degli operatori certificati e dei relativi prodotti. Tale elenco è disponibile al pubblico presso la sede nazionale o presso le strutture organizzative regionali di QC.

Art. 11 - Riservatezza

Le informazioni contenute nei documenti acquisiti da QC per lo svolgimento dell'attività di controllo hanno carattere riservato e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 12 - Condizioni economiche. Clausola risolutiva espressa.

Le tariffe relative al servizio di controllo prestato da QC sono approvate dal Direttore Generale e sono riportate nel tariffario allegato alla domanda di certificazione. Il tariffario e le eventuali variazioni debbono essere sottoposti all'approvazione del MASAF. Esse possono variare in qualsiasi momento e le relative variazioni sono comunicate in forma scritta agli operatori. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di variazione delle tariffe, gli operatori hanno diritto di recedere dal contratto, inviandone comunicazione scritta alla sede nazionale. In assenza di comunicazione scritta, le variazioni tariffarie si intendono accettate dall'operatore. Nel periodo di preavviso sono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

L'Operatore deve pagare il corrispettivo per il servizio di controllo QC nei modi e nei termini stabiliti dal tariffario. Tale obbligo sussiste anche per le attività svolte ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 148/2023. In caso di ritardo e/o mancato pagamento, salva la corresponsione degli interessi moratori di legge ed ogni diritto per il recupero del credito, QC, come previsto dall'art. 15 del D.M. 18 luglio 2024 n. 323651 dispone la misura del divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3) per un periodo massimo di 3 mesi al termine dei quali, qualora l'Operatore non abbia versato l'importo dovuto, viene deliberato il ritiro del certificato (B7) con contestuale risoluzione del contratto.

Art. 13 - Modifiche alle norme di produzione e al Regolamento

Nel caso in cui QC apporti modifiche alle norme di produzione e al presente Regolamento, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli operatori sottoposti al suo controllo.

Gli operatori assoggettati a QC sono tenuti a recepire le modifiche nei modi e nei tempi prescritti, salvo il caso in cui abbiano contestualmente comunicato alla sede nazionale di QC, in forma scritta, il recesso dal contratto.

